

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Adele Nunnari si è riunito il 23.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNIBOLETTI CRISTIAN (all'epoca dei fatti Segretario della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SPERA ANTONINO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL - (nota n. 1941/1061 pf16-17 Gp/AA/mg del 7.9.2017).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 07.09.2017 (nota n. 1941/1061 pf 16-17/GP/AA/mg) il Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti di Cristian Anniboletti, in qualità di Segretario della ASD Città di Foligno 1928 Srl e di Antonino Spera, in qualità di Vice Presidente della ASD Città di Foligno 1928 Srl per rispondere entrambi della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 16.12.2016, in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Lus, richiesto ed ottenuto dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle precedenti password, in possesso esclusivo del Presidente Lus, con nuove password funzionali all'accesso al sistema telematico www.lnd.it; successivamente, sempre in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Lus, proceduto, mediante l'abusivo ed illegittimo utilizzo della password, allo svincolo in danno della Società di nr. 15 giocatori tesserati con la medesima; ha altresì deferito la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva stante le violazioni ascritte ai Sig.ri Anniboletti e Spera.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti il difensore costituito ha depositato memoria nell'interesse del Sig. Anniboletti.

Negli scritti difensivi si evidenzia come il Sig. Anniboletti non sia mai stato inserito nell'organigramma societario, essendosi limitato a collaborare con la segreteria della ASD Città di Foligno 1928 Srl in virtù dell'esperienza maturata negli anni nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dalla LND.

Il Sig. Anniboletti, peraltro, anche in sede di memoria depositata il 25.08.2017 presso la Procura Federale (cui la difesa rinvia), descrive la situazione di grave dissesto economico che ha travolto la Società a partire dal mese di settembre 2016, la crescente preoccupazione tra i calciatori tesserati sfociata nella richiesta avanzata da gran parte degli atleti di ottenere lo svincolo in vista dell'apertura della finestra di mercato il 02.12.2016.

Con l'apertura del mercato, infatti, alcuni giocatori venivano svincolati e ceduti con la collaborazione del Sig. Anniboletti per ciò che concerneva le procedure telematiche ma sotto la direzione ed il controllo del Presidente Ius, del Vice Presidente Spera e/o del Consigliere Trella.

Il giorno 15.12.2016, ossia il giorno prima che si chiudesse la finestra di mercato, il Presidente Ius ed il Consigliere Trella venivano tratti in arresto. Tale circostanza creava seri problemi di gestione della Società ed in particolare dei calciatori ancora vincolati ad essa e desiderosi di fuoriuscirne immediatamente per non rimanere contrattualmente legati fino al 30 giugno.

Nella stessa giornata del 15 dicembre, pertanto, Anniboletti contattava la Lega ed illustrava la difficile situazione venutasi a creare e l'impossibilità di entrare in possesso delle credenziali informatiche per lo svincolo degli atleti in quanto detenute esclusivamente dal Consigliere Trella e dal Presidente Ius.

Il giorno 16 dicembre, quindi, il Sig. Anniboletti, come da accordi telefonici intercorsi con il Dott. De Angelis, inviava alla LND Dipartimento Interregionale di Roma una mail per conto della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e del Vice Presidente Spera alla quale allegava una richiesta a firma di quest'ultimo per la emissione di nuove password di accesso al sistema telematico *"al fine di garantire le procedure connesse agli svincoli degli atleti di prima squadra e juniores ancora presenti nei tabulati"*.

La LND comunicava le nuove credenziali nella stessa giornata del 16 dicembre consentendo ad Anniboletti di redigere tempestivamente il documento di svincolo, di farlo sottoscrivere al Vice Presidente Spera ed inviarlo alla LND.

Le difese portate avanti dal Sig. Anniboletti anche nel corso della riunione odierna, ne hanno evidenziato, per un verso, il ruolo meramente esecutivo all'interno della compagine societaria, per altro verso, l'opportunità e perfino la necessità delle operazioni poste in essere dal Vice Presidente con il suo ausilio in considerazione dell'eccezionalità degli eventi.

Il dibattito

Alla seduta del 23/11/2011, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Cristian Anniboletti;
 - inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Antonino Spera;
 - ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl
- La difesa del Sig. Anniboletti, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

Nessuno è comparso per il deferito Antonino Spera.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl non essendo la stessa più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il proposto deferimento, nei confronti degli altri soggetti deferiti, è fondato e merita accoglimento.

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1061 pf 16-17 avente ad oggetto "Accertamenti in merito ad operazioni di mercato (svincoli e trasferimenti) effettuate dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl nel mese di Dicembre 2016 e riguardanti nr. 15 calciatori, posto che il Sig. Gianluca Ius, unico legale rappresentante con potere di firma, ha dichiarato di non averle mai autorizzate".

L'attività della Procura Federale trae, quindi, origine dall'esposto del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Gianluca Ius, inviato in data 16.01.2017 alla Lega Nazionale Dilettanti – Segreteria Generale.

In particolare, il Dott. Ius, unico rappresentante legale con potere di firma della Società, riferiva di essere venuto a conoscenza di alcune operazioni di svincolo e/o trasferimento di giocatori poste in essere senza la sua autorizzazione e chiedeva alla Lega di ricevere tempestivi chiarimenti circa i soggetti, i tempi e le modalità di tali iniziative.

Le indagini della Procura Federale hanno consentito di ricostruire ogni aspetto delle vicende segnalate dal Dott. Ius, come puntualmente ammesse dalla difesa del Sig. Anniboletti.

Risulta, pertanto di pacifica acquisizione che il Sig. Anniboletti tra il 15 ed il 16 dicembre 2016 ha coadiuvato il Vice Presidente Spera, senza preventivamente informare il Consiglio di Amministrazione e/o il legale rappresentante della ASD Città di Foligno 1928 Srl, inoltrando ed ottenendo dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle password funzionali all'accesso al sistema telematico www.lnd.it.

I documenti in atti dimostrano, altresì, come i Sig.ri Spera ed Anniboletti, ottenute le nuove chiavi di accesso al sistema, abbiano provveduto allo svincolo di n. 15 giocatori in danno della ASD Città di Foligno 1928 Srl, ancora una volta senza ricevere la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del legale rappresentante p.t. Tuttavia, questo collegio non può non tenere nella dovuta considerazione le circostanze di fatto per certi versi eccezionali che hanno spinto gli odierni deferiti ad agire in violazione dell'Ordinamento federale seppur nel chiaro interesse della Società.

Se, quindi, risulta provata per i due deferiti, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS per aver, in data 16.12.2016, in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Ius, richiesto ed ottenuto dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle precedenti password, in possesso esclusivo del Presidente Ius, con nuove password funzionali all'accesso al sistema telematico www.lnd.it e per aver successivamente proceduto, mediante l'abusivo ed illegittimo utilizzo della password, allo svincolo in danno della Società di nr. 15 giocatori tesserati con la medesima, tuttavia, ai fini di una corretta valutazione della colpevolezza si deve apprezzare lo spirito costruttivo e propositivo con cui il Sig. Anniboletti ed il Sig.

Spera hanno agito nell'intento di superare la situazione di stallo in cui versava la Società e di agevolare gli atleti ad essa vincolati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge al Signor Cristian Anniboletti la sanzione della ammonizione ed al Signor Antonino Spera, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta).

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl.

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GALBUSERA FABIO (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Olginatese), SOCIETÀ USD OLGINATESE - (nota n. 2259/1184 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 25.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- il Sig. Galbusera Fabio, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Olginatese,

per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver allontanato, anche con l'uso della violenza, dalle strutture sociali della USD Olginatese il calciatore Mario Rebecchi, all'epoca dei fatti tesserato per la medesima Società sportiva, proferendo altresì nei suoi confronti offese e minacce, nonché per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 91 delle NOIF, per aver impedito materialmente, con minacce, offese e violenza fisica, al calciatore Mario Rebecchi, benché regolarmente tesserato per la Società USD Olginatese, di accedere al campo di allenamento e di svolgere regolarmente gli allenamenti con la propria squadra, il tutto come meglio esposto in narrativa;

- la Società USD Olginatese, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni del proprio tesserato Sig. Galbusera.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Fabio Galbusera e la Società USD Olginatese, questi ultimi rappresentati dall' Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Fabio Galbusera, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società USD Olginatese, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di 1/3 pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Fabio Galbusera e la Società USD Olginatese hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la

misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Fabio Galbusera;
- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico della Società USD Olginatese.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BONACCORSO GIOVANNI (all'epoca dei fatti Vice Presidente con delega alla firma della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n. 2088/1150 pf16-17 GP/AA/mg del 19.09.2017).

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1150 pf 2016/2017 avente a oggetto: "*Comportamento della Società Palmese ASD che si ipotizza possa aver prodotto alla CAE in occasione della vertenza economica Christian Maruca/US Palmese ASD, alcune quietanze false, la cui firma o l'importo sono stati sconosciuti dal calciatore. (Delibera CAE 143 del 27.4.2017)*"; iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.05.2017 al n. 1150 pf 16-17;

Vista la relazione d'indagine redatta in data 03.07.2017 dai Collaboratori della Procura Federale, che con tutti i suoi allegati costituisce parte integrante e presupposto inscindibile del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata del 27.07.2017, ritualmente notificata, alla quale l'avvisato Bonaccorso Giovanni ha fatto seguire una memoria difensiva;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine puntualmente trascritti in deferimento, dai quali è emerso che Bonaccorso Giovanni,

all'epoca dei fatti Vice Presidente della US Palmese 1912 ASD con delega alla firma e alla gestione dei rapporti economici con gli atleti, ha formato, o comunque usato, quietanze di pagamento recanti la firma apocriфа del calciatore Maruca Christian, al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte della US Palmese dell'obbligo contrattuale derivante dall'accordo economico sottoscritto dalle parti in Palmi il giorno 03.08.2015;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale e vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

1) Bonaccorso Giovanni, nella sua qualità di Vice Presidente della US Palmese 1912 ASD, con delega alla firma e, all'epoca dei fatti, delegato anche ai rapporti economici con gli atleti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver formato o comunque usato quietanze di pagamento recanti la firma apocriфа del calciatore Maruca Christian, al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte della US Palmese dell'obbligo contrattuale derivante dall'accordo economico sottoscritto dalle parti in Palmi il giorno 03.08.2015;

2) La Società US Palmese 1912 ASD, sedente in Palmi (RC) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Bonaccorso Giovanni.

La memoria

I deferiti hanno depositato una memoria congiunta contenente l'alligazione di una Consulenza tecnica grafologica a firma della Dott.ssa Luciana De Rose di Cosenza, attestante la autenticità delle firme apposte sulle quietanze di pagamento a mani del calciatore Christian Maruca. Contestavano quindi sia il pensiero concettuale a fondamento dell'accusa, che la scarsa attendibilità delle prove a sostegno, concludendo per il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dibattimento

La Procura Federale concludeva chiedendo per il Sig. Giovanni Bonaccorso la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; per la US Palmese 1912 ASD € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda.

La difesa richiamava le motivazioni rese in memoria, insistendo per il proscioglimento di entrambi i deferiti.

La decisione

La Procura Federale ha deferito il Vice Presidente della Palmese, nonché la Società per responsabilità diretta, assumendo che le firme apposte dal calciatore Christian Maruca su alcune quietanze di pagamento da lui rilasciate alla Società, fossero false. La finalità di tale gesto illecito avrebbe sortito, in favore della Palmese e quale diretta conseguenza, la dimostrazione dell'avvenuto saldo delle poste pecuniarie in sofferenza tra il calciatore e il sodalizio. La effettiva sussistenza delle firme apocriфе sui documenti in esame è stata confermata dal calciatore stesso, che in sede di audizione personale ha disconosciuto la propria sottoscrizione in relazione a una parte della documentazione (quietanze) oggetto dell'interrogatorio, rivisitando in tale consesso il proprio rapporto economico intercorso con il sodalizio. L'assioma accusatorio formulato dall'organo inquirente può essere riassunto

nella maniera che precede in termini concettuali e istruttori; tuttavia il procedimento ha evidenziato altri presupposti aventi consistenza giuridica e probatoria diametralmente opposta rispetto al deferimento reso dalla Procura Federale. Osserva innanzi tutto il Tribunale che il Sig. Bonaccorsi, in sede di audizione, ha esposto una propria ricostruzione degli eventi secondo la quale le quietanze vennero sottoscritte dal calciatore Maruca in sua presenza, dichiarando altresì di avergli corrisposto ogni somma in debenza. L'espletamento del doppio mezzo orale ha dunque comportato una evidente dicotomia tra le due essenziali posizioni personali in esame, che si pone ex se in conflitto; ma al di là degli elementi economici di cui si è parlato diffusamente in sede di interrogatorio, ritiene il Tribunale che il fulcro della vicenda che interessa ai fini decisori risieda nella sola veridicità, o meno, della sottoscrizione rilasciata dal calciatore.

La palmare contrapposizione probatoria sin qui analizzata (istruttoria orale), lascia intuire che il deferimento sia sorretto da una motivazione oggettivamente induttiva, piuttosto che da un preciso e puntuale riferimento tecnico sul fatto specifico della falsità, anche perché la difesa dei prevenuti si è premurata di approfondire l'argomento colpevolista attribuito ai propri rappresentati, conferendo agli atti una prova di assoluto pregio ai fini del recepimento della tesi scriminante, cioè una Consulenza tecnica grafologica resa dalla Dott.ssa Luciana De Rose di Cosenza, le cui conclusioni si rivelano granitiche in senso assolutorio: "le firme riferibili al Sig. Christian Maruca oggetto della presente relazione sono certamente autentiche, ossia apposte dalla mano autografa di Christian Maruca".

Vige quindi un secondo, stridente contrasto in ordine all'assunto accusatorio, in questo caso documentale, dal momento che in onore al principio del contraddittorio che deve animare ogni controversia di natura giudiziaria, la consistenza delle ragioni difensive supera in maniera evidente la tesi propugnata dall'accusa che fonda le proprie conclusioni inquirenti su un dogma di falsità al cospetto di una istruttoria tecnicamente carente sul punto specifico. In sintesi: la Perizia prodotta dai deferiti, se pure atto di parte, ha chiarito sotto l'aspetto tecnico ciò che la Procura non ha dimostrato altrettanto specificamente, né contrastato attraverso un medesimo mezzo di indagine.

Il convincimento assolutorio del Tribunale risiede quindi nella logica e legittima constatazione che precede, le cui credenziali assumono pari valenza *ab initio* (due interrogatori divergenti), sino al momento in cui non si è pervenuti alla prova principe in grado di dirimere tecnicamente gli oggettivi dubbi del giudicante all'esame del coacervo processuale. Nella specie, la difesa ha conferito prove decisamente più convincenti, ponendo il Tribunale nelle condizioni di propendere per il giudizio maggiormente equo e prudente poiché fondato sugli elementi istruttori che il processo ha prodotto. In tal senso entrambi i deferiti vengono prosciolti per non aver commesso la violazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare proscioglie il Sig. Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese 1912 ASD, dal deferimento proposto dalla Procura Federale, per non aver commesso la violazione.

(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NICOLA ERCOLE (all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto all'interno e nell'interesse della Società US Ancona 1905 Srl, con il consenso dei soci di riferimento Mastropietro e

Leone, un'attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 CGS), MASTROPIETRO UGO (all'epoca dei fatti tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), LEONE RICCARDO (all'epoca dei fatti Amministratore e socio con una quota del 45% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905 Srl nonché Amministratore Delegato della Società), D'ANGELO GIANFRANCO (all'epoca dei fatti consigliere d'amministrazione della US Ancona 1905 Srl), RANIERI FABIANO (all'epoca dei fatti consigliere d'amministrazione della US Ancona 1905 Srl), NACCIARRITI MARCO (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl), SPADONI GIULIO (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 2324/1032 pf16-17 GP/GC/blp del 26.09.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1032 pf 16-17 avente ad oggetto: *“Presunte gravi e reiterate violazioni gestionali ed economiche poste in essere dalla Società AC Ancona nella stagione sportiva 2016/2017, anche con riferimento ad operazioni di trasferimento della proprietà della Società stessa”*; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 05/04/17 al n. 1032 pf 16-17.

Considerato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che con nota in data 30.03.2017, il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, Dott. Gabriele Gravina, ha inviato alla Procura Federale (prot. 10713 del 30/03/2017), per le valutazioni e gli eventuali più opportuni accertamenti, una serie di articoli di stampa riguardanti la Società US Ancona 1905 Srl; e che in data 14/04/2017 (prot. 11412) la Lega Italiana Calcio Professionistico inviava alla Procura Federale un ulteriore articolo di stampa apparso sul quotidiano “Il Corriere Adriatico” con oggetto le vicende societarie della US Ancona 1905 Srl per le valutazioni e gli eventuali più opportuni accertamenti;

Rilevato che dalla lettura di tali articoli di stampa emergevano effettivamente possibili ipotesi di violazioni gestionali ed economiche poste in essere dalla US Ancona 1905 Srl nella stagione sportiva 2016/2017, anche con riferimento a operazioni di trasferimento della proprietà della Società stessa; emergeva altresì la presenza, in seno alla Società, del Sig. Ercole Di Nicola, indicato dagli organi di stampa come “consulente esterno” dell'Ancona;

atteso che, a seguito di quanto segnalato nel suddetto esposto, sono state svolte da parte della Procura Federale le più opportune indagini e in particolare, sono stati acquisiti tutti i documenti rilevanti ed è stata disposta l'audizione dei soggetti che potessero rendere informazioni utili all'indagine, con particolare riferimento alle violazioni in materia gestionale ed economica quali le operazioni di cessione delle quote societarie nonché le operazioni riguardanti tesseramenti, trasferimenti e cessioni di contratti dei calciatori;

rilevato che, relativamente alle operazioni di cessione delle quote societarie, l'indagine non ha fatto emergere, allo stato, condotte di rilievo disciplinare imputabili ai soggetti tesserati e/o soci dell'Ancona; mentre per quanto concerne l'ulteriore aspetto della presenza in seno alla Società del Sig. Ercole Di Nicola, si è accertato che il Tribunale Federale con

C.U. n. 48 del 01/02/2016 ha inibito il Sig. Ercole Di Nicola a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. per anni cinque (5), decisione successivamente confermata dalla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. con C.U. n. 114 del 29/04/2016;

Considerato che dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte è emerso che il Sig. Ercole Di Nicola, ufficialmente privo di ruoli e mansioni ufficiali nella Società sportiva, abbia tuttavia svolto in modo continuativo attività comunque rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse dell'US Ancona 1905 Srl, segnatamente attività di direttore generale e mansioni proprie assimilabili a quelle di direttore sportivo;

Considerato che tale condotta, da parte del Sig. Ercole Di Nicola, è stata posta in essere con il consenso, peraltro mai messo in discussione o contestato in alcuna forma, dei soci di maggioranza della Società US Ancona 1905 Srl, Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, nonché da parte degli amministratori della Società, ed in particolare del Sig. David Miani, Presidente ed Amministratore Delegato, nonché dei Sig.ri Gianfranco D'Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società;

Considerato che alla condotta posta in essere dal Sig. Ercole Di Nicola, non si sono opposti, né espresso in alcuna forma il proprio dissenso, quantomeno informando gli organi competenti, il Sig. Marco Nacciarriti ed il Sig. Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl, e ciò pur nella piena consapevolezza che il Sig. Di Nicola stava di fatto svolgendo compiti propri del ruolo da loro rivestito, omettendo poi di intervenire al fine di far cessare tale comportamento, pur sapendo che lo stesso Sig. Di Nicola fosse colpito da una inibizione e pertanto non poteva svolgere nessuna attività in ambito federale per la US Ancona 1905 Srl;

Ritenuto pienamente provato che il Sig. Ercole Di Nicola abbia svolto all'interno e nell'interesse della Società US Ancona 1905 Srl un'attività rilevante per l'Ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, ed in violazione dell'art. 10 comma 1, CGS, e più in particolare che abbia posto in essere una condotta assimilabile a quella di direttore generale o comunque di direttore sportivo, utilizzando il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento di alcuni calciatori, pur essendo un soggetto non autorizzato e ciò, con l'esplicito consenso dei Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, soci di maggioranza della US Ancona 1905 Srl, del Sig. David Miani, Presidente e A.D. della US Ancona 1905 Srl, dei Sig.ri Gianfranco D'Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società, nonché della mancata opposizione, dissenso ed informazione alle autorità competenti da parte dei Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl;

Ritenuto che da tale condotta consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della US Ancona 1905 Srl, Società per la quale il Sig. Ercole Di Nicola ha svolto attività rilevante per l'Ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, e per la quale sono tesserati i Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, soci di maggioranza della US Ancona 1905 Srl, il Sig. David Miani, Presidente ed Amministratore Delegato nonché i

Sig.ri Gianfranco D'Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione, Marco Nacciarriti Direttore Generale e Giulio Spadoni Direttore Sportivo;

Vista la proposta del Procuratore, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Ercole Di Nicola, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto all'interno e nell'interesse della Società US Ancona 1905 Srl con il consenso dei soci di riferimento Sig. Mastropietro Ugo e Leone Riccardo, un'attività rilevante per l'Ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS;

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 19, comma 2, punto a) del CGS per aver contravvenuto al provvedimento di inibizione inflitta come da C.U. della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. n. 114 del 29/04/2016, compiendo attività rilevante per l'Ordinamento sportivo per conto e nell'interesse dell'US Ancona 1905 Srl e, segnatamente, per aver svolto di fatto le mansioni di Direttore Generale o comunque di Direttore Sportivo, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di *“uomo di fiducia della proprietà”*, nonché per aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco), benché nel periodo di tempo in cui sono state poste in essere tali condotte egli fosse inibito alla svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. e soggetto non autorizzato, e ciò con l'esplicito consenso dei Sig.ri David Miani, Presidente in carica della US Ancona 1905 Srl e suo Amministratore Delegato, Gianfranco D'Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società, nonché della mancata opposizione o comunque del dissenso da parte dei Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 10, comma 1, del CGS, quale concorrente necessario nella violazione posta in essere dai Sig.ri Mastropietro Ugo, Miani David, Leone Riccardo, Nacciarriti Marco, Spadoni Giulio, D'Angelo Gianfranco, Ranieri Fabiano, per aver concorso nella violazione dei medesimi soggetti avvisati;

2. il Sig. Ugo Mastropietro, all'epoca dei fatti tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito, in maniera consapevole e senza mai dissociarsi, al Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato in quanto inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., di compiere atti e rappresentare la proprietà in riunioni con dirigenti e calciatori nonché di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di *“uomo di fiducia della proprietà”*, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

3. il Sig. Riccardo Leone, all'epoca dei fatti Amministratore e socio di maggioranza con una quota del 45% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività

sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito, in maniera consapevole e senza mai dissociarsi, al Sig. Ercole Di Nicola, soggetto già inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., di compiere atti e rappresentare la proprietà in riunioni con dirigenti e calciatori nonché di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

4. il Sig. David Miani, all'epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905 Srl, nonché Amministratore Delegato della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.; nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

5. il Sig. Gianfranco D'angelo, all'epoca dei fatti consigliere d'amministrazione della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività federale, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

6. il Sig. Fabiano Ranieri, all'epoca dei fatti consigliere d'amministrazione della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività federale, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

7. il Sig. Marco Nacciarriti, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del

CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente per essersi avvalso e comunque per aver consentito senza opporsi o comunque senza in alcun modo manifestare il proprio dissenso a che il Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo, utilizzando il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

8. il Sig. Giulio Spadoni, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito senza opporsi o comunque per non aver manifestato il proprio dissenso a che il Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un'attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di *"uomo di fiducia della proprietà"*, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell'opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

9. la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Ercole Di Nicola, Ugo Mastropietro, Riccardo Leone, David Miani, Gianfranco D'Angelo, Fabiano Ranieri, Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni così come indicati nei capi che precedono.

Le memorie

I Sig.ri Ugo Mastropietro, Riccardo Leone e David Miani, tutti difesi dall'Avv. Flavia Tortorella, si dichiaravano completamente estranei alla vicenda in relazione all'art. 10 comma 1 CGS, insistendo per l'assenza di prove a suffragio della violazione e concludendo per la richiesta di proscioglimento, ovvero, in via gradata, per la derubricazione del fatto ascritto alla norma meno restrittiva. Il solo Sig. Ugo Mastropietro spiegava la eccezione di nullità adducendo la mancata notifica personale dell'atto di convocazione.

Il Sig. Gianfranco D'Angelo (difeso dallo Studio Legale Chiacchio), e i Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni (entrambi difesi dall'Avv. Michele Cozzone), si dichiaravano anch'essi estranei alla vicenda in relazione all'art. 10 comma 1 CGS, insistendo per l'assenza di prove a suffragio della violazione e concludendo per la richiesta di proscioglimento.

Il Sig. Fabiano Ranieri, difeso dall'Avv. Ciro Castaldo, sostenendo la più assoluta carenza probatoria in merito alla posizione contestata in deferimento, rilevava che gli atti del

procedimento non conferivano menzione alcuna in ordine alla sua partecipazione, per cui il nominativo permaneva sconosciuto; concludeva quindi per il proscioglimento.

Il Sig. Ercole Di Nicola e la US Ancona non depositavano memorie.

Il dibattimento

Preliminarmente la difesa del Sig. Ugo Mastropietro reiterava l'eccezione di nullità (ovvero improcedibilità) della notifica riferita alla comunicazione personale della odierna udienza, sostenendo di non aver mai ricevuto detta convocazione. Sul punto la Procura Federale si rimetteva alle decisioni del Tribunale. In ordine alla preliminare eccezione, veniva emesso in udienza, e contestualmente letto, il provvedimento che si trascrive di seguito:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

preso atto dell'eccezione formulata dal difensore del Sig. Ugo Mastropietro in ordine alla mancata notifica dell'atto di convocazione, il quale precisa che la fattispecie integri una causa di improcedibilità e non di nullità dell'atto di convocazione alla odierna udienza; sentita la Procura Federale, rilevato che la difesa del Sig. Ugo Mastropietro è stata svolta compiutamente anche nei temi di merito, per cui il contraddittorio si è validamente instaurato;

rigetta l'eccezione e dichiara procedersi oltre.

Dopo ampia discussione sui temi inquisitori afferenti al procedimento, la Procura Federale concludeva chiedendo l'irrogazione delle sanzioni che si trascrivono:

- Sig. Ercole Di Nicola - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Sig. Ugo Mastropietro - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Sig. Riccardo Leone – anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Sig. David Miani - mesi 10 (dieci) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- Sig. Gianfranco D'Angelo - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- Sig. Fabiano Ranieri - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- Sig. Marco Nacciarriti - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- Sig. Giulio Spadoni - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- Società US Ancona 1905 Srl - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

I deferiti, alcuni dei quali presenti aula, rassegnavano conclusioni in linea con le memorie depositate dai rispettivi difensori costituiti, conferendo una approfondita analisi sui temi esimenti e insistendo per il proscioglimento.

Nessuno è comparso per il Sig. Ercole Di Nicola, né per la Società US Ancona.

La decisione

Il deferimento è fondato in relazione alla principale e dirimente contestazione normativa formulata dalla Procura Federale, poiché connessa alla acclarata presenza attiva, in seno

alla Società, del Sig. Ercole Di Nicola indicato quale uomo di fiducia della proprietà, o comunque soggetto fiduciario o consulente del sodalizio, nonostante lo stesso fosse stato precedentemente sottoposto a provvedimenti disciplinari. In linea generale, la ratio della violazione risiede pertanto nella mera correlazione tra il contestato art. 10 comma 1 CGS (*"è fatto altresì divieto... di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati"*), e la pacifica partecipazione nell'occorso del soggetto sanzionato che costituisce l'insormontabile antecedente giuridico-fattuale della vicenda, dal momento che il Sig. Ercole Di Nicola risulta essere persona già condannata (Tribunale Federale con C.U. n. 48 del 01/02/2016: anni cinque di inibizione, decisione confermata dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 114 del 29/04/2016). Tale suo status non gli consentiva di svolgere alcuna funzione in ambito sportivo; né permetteva a qualsiasi altro interlocutore di avvalersi della sua opera professionale in virtù del divieto sancito espressamente dal citato art. 10, comma 1 CGS, anzi, stando al tenore letterale della citata norma sportiva, vige proprio il divieto assoluto di "avere contatti" con soggetti squalificati. Ciò nonostante la proprietà e il management dell'Ancona hanno accettato la personale presenza del Sig. Di Nicola nei quadri del sodalizio, se pure in maniera federalmente non censita o ufficiale, per cui ritiene il Tribunale che il principio accusatorio assunto dalla Procura Federale sia legittimo e corretto ove relazionato alla stretta comparazione tra fatti e norma, la cui peculiare analisi costituisce il fulcro essenziale di questo procedimento.

Nel merito. Le notizie apparse sui quotidiani delle quali è stata conferita in atti una rilevante rassegna, costituiscono lo spunto della corposa indagine che ha prodotto una serie di elementi probatori di estremo interesse, puntualmente trascritti in deferimento dalla Procura Federale, il cui esame non lascia àdito a interpretazioni difformi. La prova degli assunti accusatori risiede nelle numerose deposizioni acquisite dall'organo inquirente grazie alle quali è stato possibile evincere che all'interno della Società, il Sig. Di Nicola (soggetto squalificato) svolgeva un ruolo di rilievo assimilabile a una presenza attiva. I calciatori Michele Paolucci, Luca Ricci, Enrico Zampa, Matteo Momentè, Stefano Del Sante e Leandro Vitiello, confermano infatti di aver partecipato a una riunione tenutasi presso la sede dell'Ancona, in presenza dei D.S. Giulio Spadoni, del D.G. Marco Nacciarriti e del Consigliere Gianfranco D'Angelo, durante la quale il Di Nicola affermava di essere il reale proprietario dell'Ancona e che i Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone erano suoi prestanomi. Di contorno, il calciatore Marco Frediani (che conosceva il Sig. Di Nicola in virtù di pregresse esperienze sportive) e il calciatore Simone Battaglia dichiaravano di aver ricevuto due rispettive telefonate dal Sig. Di Nicola, il primo per l'allungamento del contratto con l'Ancona e la successiva cessione al Pescara Calcio; il secondo per il suo trasferimento a Melfi.

In ogni caso, al di là delle specifiche deduzioni scriminanti apportate dalla difesa (in ragione dei tempi successivi del tesseramento riferito ai Direttori, ovvero similari esimenti riferite alla Dirigenza), il comportamento dei deferiti non va valutato in relazione al quantum di partecipazione, dal momento che la violazione si è immediatamente estrinsecata in re ipsa per il solo fatto che il soggetto squalificato (il Sig. Di Nicola) abbia indetto e partecipato a riunioni congiunte presso la sede della Società (circostanza

pacifica), ovvero telefonato e interloquuto con i calciatori per tracciare le strategie sportive del sodalizio (circostanze altrettanto pacifiche), intrattenendo relazioni o ingerenze in ambito societario, senza nessuna opposizione. Ove infatti la Società avesse interposto un secco diniego alla intromissione, il Sig. Di Nicola giammai si sarebbe permesso di svolgere un simile ruolo senza lo specifico assenso dei quadri del sodalizio.

Consegue che se i Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone avevano prestato il loro nome (ai fini della proprietà e in Consiglio) al Sig. Di Nicola dichiaratosi apertamente il reale proprietario dell'Ancona Calcio; se i Sig.ri David Miani (Presidente e Amministratore Delegato) e Fabiano Ranieri (Consigliere), avevano consentito la conformazione di un consiglio di amministrazione che annoverava tra i suoi componenti i due prestanomi del Sig. Di Nicola (cioè i predetti Sig.ri Mastropietro e Leone); e se i Sig.ri D'Angelo, Spadoni e Nacciarriti lo avevano incontrato pubblicamente per discutere e valutare insieme le strategie societarie, vuol dire che la dirigenza e il management sapevano perfettamente di avere a che fare con un soggetto squalificato. In estrema sintesi, ciò che nella specie caratterizza la violazione normativa dell'art. 10 comma 1 CGS è la mera presenza del Sig. Di Nicola all'interno del sodalizio, a vario titolo, più specificamente l'aver assunto contatti con il medesimo (poiché soggetto squalificato) e addirittura consentito di svolgere una qualsiasi attività sociale. In tal senso poco importa se le deposizioni rese dagli informatori non menzionano specificamente i nominativi di proprietà e management dell'Ancona, in quanto la violazione è riscontrabile in *re ipsa* nel mero contatto con il Sig. Di Nicola di tutti i soggetti deferiti. Del resto i Sig.ri Spadoni, Nacciarriti e D'Angelo non possono negare di aver partecipato alla riunione presso la sede dell'Ancona, della quale si è detto diffusamente, non potendo certo trincerarsi dietro elementi di misconoscenza dello status del Sig. Di Nicola (il consigliere D'Angelo) o di occasionalità alla partecipazione all'evento per delega della proprietà (D.S. Spadoni e D.G. Nacciarriti), apportando al deferimento nulla di oggettivamente interessante sotto il profilo esimente. E lo stesso dicasi per quanto concerne le posizioni dei Sig.ri Ugo Mastropietro (tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale dell'Ancona), Riccardo Leone (socio di maggioranza con una quota del 45% del capitale sociale dell'Ancona), David Miani (Presidente della Società Ancona, nonché Amministratore Delegato), Fabiano Ranieri (consigliere d'amministrazione dell'Ancona), in quanto la approfondita analisi comparativa con il richiamato art. 10, comma 1 CGS sostanzia la diretta partecipazione all'interno dell'Ancona del Sig. Di Nicola, cioè di un soggetto squalificato. La motivazione che precede può essere valutata anche in ipotesi negativa, posto che ove al personaggio squalificato fosse stato negato l'ingresso nella compagine dell'Ancona, la violazione non sarebbe stata minimamente contestata, perché insussistente.

Traslando quindi le posizioni all'interno delle norme di relazione, la contestazione spiegata dalla Procura Federale si reputa perfettamente idonea ex art 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 10, comma 1, del CGS per tutti i soggetti deferiti. Ma il profilo sanzionatorio presuppone una approfondita analisi riferita alla effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla contestata violazione, la cui incidenza in termini di gradazione viene di seguito motivata in ragione di ogni singolo partecipante.

Sig. Ercole Di Nicola - è il protagonista indiscusso della intera vicenda, poiché ideatore e realizzatore della operazione, nonostante il suo status di soggetto squalificato non lo consentisse. Il Tribunale ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia esigua rispetto al vissuto personale del deferito e alla nuova avventura perpetrata ad Ancona, per cui infligge la sanzione di anni uno e mesi sei di inibizione, ed € 15.000,00 di ammenda.

Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone - assumono la veste di co-protagonisti, stando almeno al tenore lessicale di quanto affermato dal Sig. Di Nicola stesso (sono miei prestanome). L'assunto è di estrema gravità ex se ai fini del ruolo simulato, lo diviene ancor più in quanto il proprio nome viene prestato, nell'occasione, in favore di un soggetto squalificato. Il Tribunale conferma quindi la sanzione chiesta dalla Procura Federale: anni uno di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda.

Sig.ri Gianfranco D'Angelo, Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni - la difesa ha tenuto a ribadire la occasionalità dei contatti intercorsi tra i deferiti in esame e il Sig. Di Nicola, adducendo elementi temporali riferiti al tesseramento, ovvero a sporadici episodi che non avrebbero consentito loro di conoscere appieno la funzione svolta dal Sig. Di Nicola all'interno del sodalizio. Gli atti mostrano tuttavia come tutti i prevenuti abbiano avuto a che fare, a diverso titolo, con il soggetto squalificato, interloquendo con lui e prestando spiegazioni che non dovevano essere rese. Tuttavia, proprio in ragione della linea successivamente intrapresa che mostra una velata resipiscenza comportamentale in favore dei deferiti, il Tribunale applica la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda.

Sig. David Miani - valga la medesima motivazione testé esplicita, con la sola aggravante che il ruolo svolto dal deferito, all'interno dell'Ancona, era quello di Presidente e Amministratore Delegato, cioè plenipotenziario del sodalizio. In virtù di tale ruolo di assoluto vertice, il Tribunale ritiene quindi congrua la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

Sig. Fabiano Ranieri - è sicuramente il soggetto meno implicato nella vicenda integralmente intesa, dal momento che il prevenuto non compare agli atti del procedimento. Non va però dimenticato il ruolo svolto dal deferito (consigliere di amministrazione della Società) che presuppone massima prudenza nello svolgimento della precipua mansione. Ritiene quindi il Tribunale che il consigliere si sia comportato con troppa leggerezza nell'espletamento della funzione, per cui la sanzione viene collocata nel ragionevole tempo minimo di giorni 15 (quindici) di inibizione.

Per la Società US Ancona 1905 Srl - viene confermata la sanzione proposta dalla Procura Federale: € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge ai deferiti le sanzioni che seguono:

- Sig. Ercole Di Nicola - anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione, ed € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda;

- Sig. Ugo Mastropietro - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Sig. Riccardo Leone - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Sig. David Miani - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- Sig. Gianfranco D'Angelo - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;
- Sig. Marco Nacciarriti - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;
- Sig. Giulio Spadoni - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;
- Sig. Fabiano Ranieri - giorni 15 (quindici) di inibizione;
- Società US Ancona 1905 Srl - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Adele Nunnari si è riunito il 23.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2257/1144 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).

Il deferimento

Con atto del 25 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Meregalli Sandro, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl per rispondere della *“violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comm1 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Marco Turati e Josè Iniacio Joelson, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni n. 54/Cae/2016-17 e n. 67/Cae/2016-2017 del 10.02.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”*.

Il deferimento è stato proposto sulla base della comunicazione del Dipartimento Interregionale della LND del 7/4/2017 con la quale è stato rappresentato che la Società predetta non aveva corrisposto ai calciatori Turati e Joelson rispettivamente la somma di Euro 8.700,00 in forza della Commissione Accordi Economici della LND n. 54/Cae/2016-17 e euro 10.000,00 in forza della decisione n. 67/Cae/2016-2017 del 10.02.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.

La Procura evidenzia, inoltre, che alla Società Calcio Lecco, essendo stata dichiarata fallita, è stata revocata l'affiliazione con delibera del Presidente Federale dell'11.7.2017 (C.U. n. 7/A) e, pertanto, non ha ritenuto di poter procedere nei confronti della medesima.

Il dibattimento

All'udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Meregalli Sandro: inibizione di mesi 7 (sette);

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dai lodi citati della Commissione Accordi Economici - LND, che risultano notificati alla Società Calcio Lecco 1912 in data 10.2.2017 a mezzo pec, nonché dalla nota richiamata del Dipartimento interregionale della LND attestante l'omesso versamento di quanto posto a carico della Società in favore rispettivamente dei due calciatori Turati e Joelson, risulta che il deferito Sandro Meregalli, nella qualità di amministratore unico della predetta Società, è incorso effettivamente nelle violazioni ascrittegli non avendo rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l'esecuzione dei predetti lodi.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge nei confronti del Sig. Sandro Meregalli, la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette).

(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2292/1145 pf16-17 GP/AA/mg del 26.09.2017).

Il deferimento

Con atto del 26 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Meregalli Sandro, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Luciano De Paola, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo dell'11/01/2017 (ricorso n. 194/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Il deferimento è stato proposto sulla base della comunicazione del Dipartimento Interregionale della LND del 26/4/2017 con la quale è stato rappresentato che la Società predetta non aveva corrisposto all'allenatore Luciano De Paola la somma di Euro 7.618,00 dovuta in esecuzione del lodo del Collegio Arbitrale dell'11.1.2017.

La Procura evidenzia, inoltre, che alla Società Calcio Lecco, essendo stata dichiarata fallita, è stata revocata l'affiliazione con delibera del Presidente Federale dell'11.7.2017 (C.U. N.7/A) e, pertanto, non ha ritenuto di poter procedere nei confronti della medesima.

Il dibattimento

All'udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Meregalli Sandro: inibizione di mesi 6 (sei).

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dal lodo del Collegio Arbitrale presso la LND dell'11.1.2017, notificato alla Società Calcio Lecco 1912 Srl con raccomandata a.r. restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso di giacenza del 7.2.2017, nonché dalla nota richiamata del Dipartimento interregionale della LND attestante l'omesso versamento di quanto posto a carico della Società dal predetto lodo in favore dell'allenatore Luciano De Paola, risulta che il deferito Sandro Meregalli, nella qualità di amministratore unico della predetta Società, è incorso effettivamente nelle violazioni ascrittegli non avendo rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l'esecuzione del lodo.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge nei confronti del Sig. Sandro Meregalli, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 2339/1093 pf16-17 GP/GT/ag del 27.09.2017).

Il Deferimento

Con atto del 27 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pincione Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Football Club Grosseto per rispondere della *“violazione dell'art. 1bis, comma 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, non compariva innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni del 21/06/2017 e del 27/06/2017, senza fornire idonea giustificazione”*; deferisce anche la Società per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, *“per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”*.

Il deferimento è stato proposto dalla Procura perché il Sig. Pincione, benché ritualmente convocato, non si presentava per ben due volte consecutive e senza idonea giustificazione, all'audizione del medesimo disposta dalla Procura nel corso delle indagini volte ad accertare se fosse stato commesso un illecito sportivo riguardo alla gara Grosseto-Olbia del 22.5.2016, stagione sportiva 15/16, semifinale play Off serie D, in relazione a quanto segnalato dall'allenatore del Grosseto Sig. Nevio Orlandi, al Presidente Massimiliano Pincione con un SMS del 2.6.2016.

Il dibattimento

All'udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Pincione Massimiliano: inibizione di mesi 3 (tre).
- per la Società SSD ARL Football Club Grosseto: ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dalle convocazioni per le audizioni del 21.6 e 27.6 del 2016 emerge effettivamente che il deferito non si è presentato alle predette audizioni, regolarmente comunicate.

In proposito, la nota della Società in data 20.6.2017 attestante la residenza del deferito negli Stati Uniti e la conseguente disponibilità del medesimo ad essere sentito in video/teleconferenza, non costituisce una idonea giustificazione delle mancate audizioni del deferito in persona.

L'art. 1bis, comma 3, del CGS, prevede, infatti, l'obbligo di "presentarsi" avanti agli organi della giustizia sportiva, e dunque di presenziare in persona alle audizioni, e di regola la residenza all'estero non è di impedimento alla partecipazione alle audizioni se comunicate con debito anticipo, com'è avvenuto nella fattispecie ove entrambe le convocazioni per le audizioni del 21 e 27.6 risultano consegnata via pec con congruo anticipo

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Massimiliano Picione per i fatti oggetto del deferimento, così come, di conseguenza, la responsabilità diretta della Società.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pincione Massimiliano: inibizione di mesi 3 (tre).
- per la Società SSD ARL Football Club Grosseto: ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

